

CAMERA DEI DEPUTATI N. 904

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNALE, VIGNI, BERLINGUER, MUSSI, TATTARINI, DOMENICI, CARLI, TURCI, CAMPATELLI, BRACCI MARINAI, VANNONI, GALILEO GUIDI, BIRICOTTI, GIANFRANCO RASTRELLI, INNOCENTI, DIANA, AMICI, LA CERRA, PECORARO SCANIO, SCERMINO

Modifiche all'articolo 17 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche

Presentata il 12 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il consiglio regionale della Toscana inoltrò nel 1988 al Parlamento una proposta di modifica della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.

La richiesta tendeva ad ottenere l'erogazione dei contributi alla regione anche per l'energia elettrica prodotta dagli impianti già in funzione prima del 31 dicembre 1980 (Atto Camera n. 3428 e Atto Senato n. 1505 della X legislatura).

Nell'XI legislatura il consiglio regionale della Toscana ha proposto al Senato di modificare e integrare la legge già citata

(disegno di legge n. 1276), ma sull'argomento non è stata avviata alcuna discussione di merito.

In tale legge, infatti, si stabiliscono all'articolo 17 i canoni e i contributi che il titolare di permessi di ricerca e il produttore di energia elettrica devono corrispondere allo Stato, alla regione e ai comuni sede di impianti.

Tuttavia, mentre gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2 e del contributo *una tantum* di cui al comma 5 sono indicizzati, ogni due anni, sulla base delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, i contri-

buti di cui al comma 3 a favore delle regioni e dei comuni sono rimasti invariati dall'entrata in vigore della legge in questione e cioè dal dicembre 1986.

Tali contributi, pari a lire 0,50 per ogni kw/h di energia elettrica prodotta, sono dovuti dall'Enel o dagli altri soggetti utilizzatori per le finalità di cui all'articolo 17, comma 8, e cioè affinché le regioni e i comuni promuovano investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dagli stessi piani regionali di sviluppo.

In questi anni si è potuta constatare la sproporzione tra l'esiguità di questi finanziamenti e la realizzazione di quegli interventi di miglioramento e di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche che la stessa legge n. 896 del 1986 indica.

In particolare si segnala la carenza di interventi organici tesi a favorire investimenti pubblici e privati per il risparmio e il recupero di energia e investimenti di tutela ambientale dei territori interessati

dagli insediamenti degli impianti che, come noto, vanno a modificare sensibilmente gli assetti geo-morfologici preesistenti specie in relazione all'interessamento di aree boscate con conseguenti significative modifiche del paesaggio.

A tale evidente sproporzione si aggiunge inoltre il fatto che, diversamente agli importi dei canoni e del contributo *una tantum* di cui all'articolo 17 commi 1, 2 e 5, i contributi di cui al comma 3 non sono indicizzati e pertanto soggetti progressivamente a veder diminuita la loro efficacia.

Pertanto, stante il generale interesse rappresentato dalla coltivazione delle risorse geotermiche interessanti larga parte del territorio nazionale ed in particolare le regioni della Toscana, del Lazio e della Campania, si propone di portare, a distanza di otto anni dall'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1986, n. 896, dall'attuale 0,5 lire a 1 lira per kilowatt/ora prodotto, il contributo, prescrivendone, inoltre, l'incremento annuale per un importo pari al 100 per cento dell'indice del costo della vita calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

PROPOSTA DI LEGGE

1. Le lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 17 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono sostituite dalle seguenti:

a) lire 1 per ogni kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

b) lire 1 per ogni kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione ».

2. I contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 17 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, come sostituite dal comma 1 del presente articolo, spettanti ai comuni e alle regioni, sono incrementati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Stampato su carta riciclata ecologica

DDI.12-904
Lire 500